

Amministrativo

Annulato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee

Lo ha deciso il Tar Lazio con due distinte decisioni la 2858 e la 2872 del 2024

di *Federico Muzzati*

18 Marzo 2024

Stampa

Il 12 febbraio il Tar del Lazio (Sez. di Roma, II-ter) ha rassegnato due importanti – e per certi versi inaspettate e innovative – pronunce (nn. [2858](#) e [2872/2024](#)) in materia di commodity (oil and gas) e upstream, certamente destinate a suscitare clamore ed ampio interesse, e dagli indubbi risvolti e ripercussioni economiche, sociali e finanche squisitamente “politiche”.

Il caso esaminato

In nuce, due noti e primari players operanti nel settore energetico (melius: della filiera del gas naturale e degli idrocarburi), e titolari di molteplici concessioni di coltivazione, avevano adito, nell’anno 2022, il Giudice Amministrativo, richiedendo, in buona sostanza, che questo provvedesse all’annullamento del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, recante “Approvazione del Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)”, pubblicato in GURI l’11 febbraio 2022.

Dopo aver alquanto concisamente perimetrato il “thema decidendum” e la “genesi” del giudizio, appare certamente d’aiuto comprendere – prima facie e senza alcuna pretesa di esaustività – quale sia la ratio d’intervento e l’oggetto di regolazione del suddetto Decreto del MiTE (ora MASE).

All’uopo è bene anche rammentare come questo acquisiva vigore in un momento storico particolarmente complesso e delicato (caratterizzato – inter alia – dal conflitto bellico in Ucraina e dagli strascichi economici e sociali derivanti dalla pandemia da SARS-CoV 2), in cui, conseguentemente, il gas naturale (e altre commodity) aveva raggiunto quotazioni (al TTF, e su tutti gli altri mercati virtuali di scambio) al MWh elevatissime. L’asserito scopo del PiTESAI (che si inserisce, a pieno titolo, nell’inveterata ed annosa “questione Adriatica” delle concessioni e dei giacimenti di coltivazione ed estrattivi già in essere), come si può ben intuire dalla ricostruzione estesa dell’acronimo, era quello di delimitare – in esito alle prodromiche e complesse valutazioni tecniche VIA e VAS – le aree “idonee” all’esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi all’interno di tutto il territorio nazionale, anche se, di fatto, sostanzialmente, sulla base dei “criteri” adottati alcun luogo veniva ritenuto idoneo allo svolgimento delle ut supra dette attività.

In particolare, le Società ricorrenti, dopo aver brevemente ricostruito la disciplina (domestica e sovranazionale) de iure condito in materia di concessioni di coltivazione di idrocarburi, rassegnavano numerose doglianze in relazione all’impugnato Decreto ministeriale con cui è stato adottato il PiTESAI.

Succintamente, queste si dolevano di una serie di vizi e violazioni (procedimentali e sostanziali) in cui sarebbero incorse le Amministrazioni coinvolte durante il lungo e complesso iter di approvazione del Piano, quali la violazione del termine perentorio per l’adozione dello stesso, la violazione delle garanzie partecipative previste dal Codice dell’ambiente (Dlgs n. 152/2006) per lo svolgimento della procedura di valutazione ambientale, molteplici violazioni di legge, plurime circostanze fattuali integranti l’ampia fattispecie di eccesso di potere, e finanche ampie carenze di motivazione e di istruttoria, all’uopo sollecitando l’adito Tar ad annullare il PiTESAI.

La decisione del Tar

Il Collegio, all'esito di un approfondito scrutinio e di una conseguentemente complessa deliberazione delle molteplici argomentazioni in fatto e in diritto offerte, dapprima riteneva il ricorso introduttivo (e i successivi motivi aggiunti) procedibile, poi accoglieva, nel merito, i dieci ordini di censure rassegnate, statuendo definitivamente l'annullamento del PITESAI, in quanto le aree idonee sarebbero state identificate senza una "preventiva valutazione sito-specifica delle singole situazioni".

Se ne inferisce, pertanto, – claris verbis – come le Amministrazioni coinvolte avrebbero inopinatamente proceduto "a una individuazione di tipo residuale, applicando, sul territorio interessato dal Piano, una serie di fattori escludenti prestabiliti in via generale, astratta e trasversale, talvolta neppure compiutamente graficizzati nel piano medesimo, evidenziando, altresì come la natura astratta dei vincoli ha illegittimamente interessato concessioni già in essere, dando vita a divieti di estrema estensione e rigidità".

In conclusione – e in disparte qualsiasi discettazione meramente "dogmatica" e visione "manichea e soggettiva" – riprendendo quanto affermato in apertura, risulta evidente come si tratti certamente di due pronunce "gemelle" (dall'omologo contenuto) di indiscussa ed indubbia rilevanza, riguardanti un settore (e alcuni asset) evidentemente strategico per il corretto dispiegarsi del procedimento di transizione ecologica e per la crescita economica del Paese e del suo tessuto sociale, che si spera possano fungere da "propellente" per l'espansione (e la compiuta e corretta regolazione) del settore minerario, del gas naturale e dell'estrazione di idrocarburi in generale, mai realmente sviluppatosi (id est, anzi, spesso fortemente osteggiato), anche al fine di raggiungere la tanto agognata, e quanto mai necessaria, oggi, indipendenza e sicurezza energetica. Sarebbe quantomeno auspicabile che, in luogo dell'impugnativa delle sentenze di cui in commento, tutti gli attori istituzionali coinvolti (i.e., le Amministrazioni precedenti), di concerto tra di loro, "reiterassero ab origine" il procedimento per l'adozione di un nuovo Piano, sulla base dei rilievi effettuati dal Tar, e in accoglimento delle esigenze, dei bisogni e delle osservazioni già ampiamente dedotte ed avanzate dettagliatamente dagli stakeholders, per evitare di continuare a frustrare ancor di più un comparto che, invece, seppure sia sempre stato apertamente osteggiato, appare, in realtà, di nevralgica importanza e centralità.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

